



DISPOSIZIONI COLLEGATE ALL'ASSESTAMENTO DI BILANCIO REGIONE EMILIA ROMAGNA

Nota informativa

Legge regionale 27 Luglio 2018 n. 11 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 232 del 27.07.2018, parte prima.

L'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”.

Il provvedimento, approvato congiuntamente alla Legge Regionale “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020”, reca modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in tema, tra gli altri, di cultura, turismo, sviluppo economico, trasporti e viabilità.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse per il Sistema che, si ricorda, entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sul Bollettino telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Modifiche alla legge regionale 32 del 1988 recante “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo” (artt. 2-3)

Il titolare di concessione per coltivare giacimenti di acque minerali o termali può, previa autorizzazione dell'autorità competente, subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione.

Demanio idrico (artt. 5-7-8)

La concessione di demanio idrico decade nel caso di subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dell'autorità concedente. L'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura ad uso pubblico, esistente alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupa aree di demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. La quantificazione dell'indennizzo per utilizzo senza titolo del demanio idrico è effettuata in relazione all'entità della violazione e al tipo di utilizzo, in base al canone previsto dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 100% per ogni annualità di utilizzo senza titolo.

Semplificazione urbanistica e misure per ridurre il consumo del suolo nella localizzazione dei nuovi insediamenti produttivi (art. 10)

40129 Bologna – Via Tiarini 22 – tel. 051 4156060 – fax 051 4156061

e-mail: emiliaromagna@confcommercio.it – www.confcommercio-er.it

Iscrizione Registro Regionale delle Persone Giuridiche dell' Emilia-Romagna al n. 590

Soppressa la disposizione che prevede, nel caso di localizzazione dell'insediamento produttivo in aree non urbanizzate aventi destinazione urbanistica diversa da quella produttiva, la maggiorazione del 50% del contributo di costruzione ed il divieto di scomputo dei contributi concessori dovuti per la realizzazione delle dotazioni territoriali da parte dei soggetti interessati.

Incentivi urbanistici per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana (art. 11)

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana all'interno del territorio urbanizzato il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 35% (nella precedente formulazione era previsto il 20%) rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni.

Modifiche alla legge regionale n. 37 del 1994 recante "Norme in materia di promozione culturale" (art. 13)

Nell'ambito delle disposizioni in materia di promozione culturale la Regione interviene concedendo contributi a sostegno di progetti presentati da soggetti pubblici e privati, compresi gli enti del terzo settore, in grado di rappresentare e promuovere in contesti internazionali le produzioni e il patrimonio materiale e immateriale della cultura emiliano-romagnola.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002 recante "Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna" (art. 16)

Al fine di frenare il progressivo impoverimento economico e sociale dei territori interessati, tra gli interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna, viene previsto l'innalzamento dei contributi concedibili fino al 100% e riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica.

Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche (art. 17)

La norma in esame proroga – limitatamente al 2018 – le disposizioni che consentono, a coloro che intendono vendere merci su aree pubbliche pur non rivestendo la qualifica di impresa (i cd hobbisti), il rilascio di un ulteriore tesserino (in aggiunta ai 2 previsti nell'arco di cinque anni 2013-2017) ed il prolungamento oltre i consueti dodici mesi della validità dei tesserini rilasciati nel 2017 (fatto salvo il limite delle dieci manifestazioni).

Interventi a favore del credito alle imprese (art. 18)

La Giunta regionale, al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia –Romagna l'intervento del Fondo centrale di garanzia alla controgaranzia delle garanzie emesse dai consorzi fidi per gli importi inferiori a euro 100.000,00.

Modifiche all'art. 14 della legge 14 del 2014 recante "Promozione degli investimenti in Emilia Romagna" (art. 19)

Possono beneficiare del sostegno regionale anche i Confidi che, pur non avendo i requisiti strutturali e dimensionali previsti per i Confidi vigilati dalla Banca d'Italia (ex art. 106 del testo Unico Bancario), sono accreditati ad operare con il Fondo di garanzia per le Pmi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662.

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2017 recante "Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione" (art. da 20 a 28)

Le modifiche introdotte alle norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno sono volte a sanare possibili contrasti con il diritto dell'Unione europea e con le competenze statali. In particolare l'intervento è volto ad eliminare le parti presumibilmente soggette ad obblighi di notifica preventiva delle nuove disposizioni di natura tecnica di cui alla direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che fra "i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti per la pesca", comprende anche le regolamentazioni relative al "pane conservato" ed ai prodotti intermedi che costituiscono l'impasto dal quale viene prodotto il "pane ottenuto da cottura di impasti", in quanto tutti prodotti di natura industriale. Vengono ridefinite, inoltre, le parti che potrebbero interferire con il processo produttivo e configurarsi quale richiesta di requisiti di etichettatura aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di etichettatura alimentare di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.

Gli interventi, pertanto, prevedono tra gli altri:

- il rimando diretto alle definizioni di normativa statale (art.20-21);
- resta invariata la disposizione che disciplina la modalità di apertura di un nuovo panificio piuttosto che il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti (soggetti a SCIA) ma vengono soppresse le disposizioni inerenti le tipologie di attività di panificio (art. 22);
- diventa facoltativo il corso di formazione ed aggiornamento professionale previsto per il responsabile dell'attività produttiva (art. 23);
- modificato l'articolo inerente le modalità di vendita; per assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori nelle vendite delle tipologie panarie deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili sullo scaffale; E' fatto divieto, all'interno e all'esterno dei locali nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane sfornato o pane caldo che indichino il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non; previsto l'obbligo nella vendita di pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso distinte e separate da altri generi alimentari (art.24);

- la Regione sostiene iniziative volte a promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali e supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la “Giornata del pane e dei prodotti da forno” che si svolge annualmente (art. 25);
- entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento la Giunta dovrà adottare un regolamento con in quale saranno disciplinati le denominazioni di “pane”, “pane fresco”, “pane parzialmente cotto”, “pane conservato” e “panificio” nonché modalità di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, le azioni finalizzate alla promozione e tracciabilità del prodotto, e contenuti/durata e modalità di svolgimento dei corsi di formazione; Il progetto di regolamento sarà sottoposto dalla Giunta, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;
- confermate le sanzioni previste per mancata presentazione della SCIA o per mancata comunicazione del responsabile dell’attività mentre vengono adeguate le sanzioni inerenti la nuova disciplina della modalità di vendita (da 2.500 a 10.000). In caso di recidiva e particolare gravità si applica quanto disposto dall’articolo 22, comma 2, del Dlgs 114/1998 che prevede la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno (art.27).

Trasporti e viabilità (art. da 29 a 35)

Nell’ambito del Programma di intervento per la sicurezza nei trasporti (di cui alla L.R. 20 luglio 1992, n. 30) viene ampliato, tra gli altri, l’ambito degli interventi promossi e soggetti a contribuzione regionale per garantire un maggior grado di sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.

Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali di affezione (art. 45)

Chi esercita le attività connesse al commercio di animali da affezione (tra cui anche l’allevamento di cani e gatti se esercitato a fini di lucro) deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) competente per territorio in cui ha sede l’attività e relativa documentazione richiesta.

Accordi tra Enti per una migliore gestione della fiscalità dell’automobile (art. 48)

L’articolo è volto a consentire l’attivazione di accordi con Enti locali, Amministratori stradali ed altri Enti pubblici, per il raggiungimento, attraverso l’interscambio di informazioni e l’integrazione di banche dati, di obiettivi volti a migliorare la comunicazione con i contribuenti, ad implementare le azioni per la sicurezza stradale e la tutela ambientale ed a circoscrivere fenomeni di evasione fiscale.